



# Comune di San Vitaliano

Palmula Pristinum Nomen Meum

(Città Metropolitana di Napoli)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7 del 22/01/2026

Oggetto:

AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE  
AI SENSI DELLA LEGGE 10/77 E DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 E  
SS.MM.II.

L'anno **2026** il giorno **ventidue** del mese di **Gennaio** alle ore **13:37**, nella sala delle adunanze della sede comunale, presiede la seduta il Commissario Prefettizio **Dott.ssa Carolina Iovino** con l'intervento dei sigg.:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	IOVINO CAROLINA	COMMISSARIO STRAORDINARIO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Irene Manzione

Il Presidente dichiara aperta la riunione delibera sulla seguente proposta di deliberazione.

**Il Responsabile del Servizio**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 10/77 E DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 E SS.MM.II.</b>
-----------------	---

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**Premesso che:**

- L'art. 3 della Legge 28.01.1977 n. 10 stabiliva il pagamento di un contributo per il rilascio della Concessione Edilizia, oggi Permesso di Costruire, commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione;
- L'art 5 della stessa legge 10/77 attribuiva al Consiglio Comunale la determinazione degli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche stabilite dalle regioni di appartenenza;
- Il Consiglio Regionale della Campania, con deliberazione n. 119/1 del 28/07/1977 approvò tali tabelle parametriche per il calcolo del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, successivamente aggiornate con deliberazione n. 208/5 del 26.03.1985;
- Il Consiglio Regionale della Campania non ha più provveduto ad aggiornare le tabelle parametriche per il calcolo del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, dopo la deliberazione n. 208/5 del 26.03.1985;
- Il comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 537/93 (integralmente recepito dall'art. 16, comma 6 del citato D.P.R. n. 380/01), dispone che "Gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della Legge 28.01.1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuni .....omissis.....";
- L'art.16 comma 4 del D.P.R. 380/01 ha sostituito l'art. 5 della legge 10/77;
- L'art.16 comma 6 del D.P.R. 380/01 demanda ai Comuni il compito di aggiornare ogni cinque anni gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle disposizioni regionali ed in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;
- L'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da commisurare all'aumento del costo da sostenere per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in mancanza di nuove deliberazioni regionali, può essere utilmente effettuato attraverso l'indicizzazione all'attualità del costo di costruzione in base al relativo indice ISTAT;
- Il costo di costruzione è deliberato ed aggiornato annualmente secondo le modalità previste al comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. n° 380/2001;
- Il predetto art. 16 del D.P.R. n° 380/2001 stabilisce che: "Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le Regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. ...."; -

**Considerato che** l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è stato determinato dal Comune di San Vitaliano con delibera di C.C. n.19 del 14/09/2012;

**Vista** la variazione dell'indice ISTAT, intervenuta tra il 14/09/2012 (data di riferimento dell'ultima delibera di C.C. n.19/2012) ed il mese di aprile 2025 (ultimo dato ISTAT disponibile), pari a +1.221%;

**Ritenuto** doveroso ed obbligatorio procedere, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico dell'Edilizia- D.P.R. 06/06/2001, n° 380, all'adeguamento degli oneri concessori, si è proceduto a determinare i parametri in

base ai quali adeguare i valori relativi agli oneri concessori, contenuti nelle tabelle parametriche regionali, ed al costo di costruzione, come di seguito:

## ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

### 1. Calcolo della percentuale di incremento

Dai dati ricavati dall'ISTAT, la percentuale di incremento tra il settembre 2012 ed aprile 2025 è pari a +1.221%. La percentuale che va considerata ai fini del presente aggiornamento è il 100 % di tale valore.

### 2. Aggiornamento dei valori contenuti nelle tabelle parametriche regionali.

Sulla base di questo ultimo dato, sono stati aggiornati i valori contenuti nelle sotto elencate tabelle (approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 208/5 del 26.03.1985, pubblicata sul BURC n. 48 del 14.10.1985, pag. 39 e seg.), nella tabella denominata ADEGUAMENTO ALL'ATTUALITA' "ONERI DI URBANIZZAZIONE", il valore di 29,86€/mc (così come stabilito con delibera di C.C. n.19/2012) va adeguato a:

$$\text{€/mc. } 29,86 \times 1,221 = 36,46 \text{ €/mc}$$

### 3. Determinazione degli oneri di urbanizzazione per gli edifici residenziali ed attività ad esse connesse.

Il contributo è determinato applicando i sottoelencati valori parametrici secondo il procedimento che segue:

**Tab. A:** coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per ciascuna classe di comuni in relazione all'andamento demografico: **Coefficiente 1,00;**

**Tab. B:** coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per ciascuna classe di comuni in relazione alle caratteristiche geografiche del territorio: **Coefficiente 0,80;**

**Tab. D:** coefficienti relativi ai limiti ed ai rapporti minimi di cui all'articolo 41 quinquies, penultimo ed ultimo comma, della legge 17.02.1942 n. 1150 e s.m.i., relativamente alla classe demografica:

**Coefficiente 0,79;**

**Tab. E:** coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per tutte le classi di Comuni in relazione alle caratteristiche geofisiche del territorio (il comune di San Vitaliano è individuato quale classificazione sismica in C.S. = 2, ai sensi della delibera di G.R.C. n. 5447 del 7/11/2002):

**Coefficiente 0,70.**

Valore aggiornato x Coeff. (Tab. A, Tab. B, Tab. D, Tab. E) =

$$= \text{€}36,46 \times 1,00 \times 0,80 \times 0,79 \times 0,70 = \text{€}16,13$$

Riduzione del 10% = - 1,61

**Valore base di applicazione: €14,52**

Detto valore base applicato ai coefficienti di cui alla seguente Tabella C darà il valore finale del contributo da corrispondere al mc in funzione della zona urbanistica e della tipologia di intervento da realizzare. I valori finali sono già precisati nella stessa Tabella C:

**Tab. C:** coefficiente relativo alle "Destinazioni di zone"; variabili per ognuna delle zone omogenee, secondo la tabella di seguito riportata, tenuto conto della Delibera di Giunta Regionale n. 299/07:

Destinazione di zona	A	B Int. Dir.	B PUA	C	D	E	F
Nuove costruzioni residenziali If ≤ 1,50 mc/mq	0,80 <b>€11,62</b>	0,65 <b>€9,44</b>	0,75 <b>€10,89</b>	0,73 <b>€10,60</b>	0,80 <b>€11,62</b>	1,00 <b>€14,52</b>	0,80 <b>€11,62</b>
Nuove costruzioni residenziali If da 1,50 a 3,00 mc/mq	0,83 <b>€12,05</b>	0,70 <b>€10,16</b>	0,90 <b>€13,07</b>	0,83 <b>€12,05</b>	0,83 <b>€12,05</b>	1,00 <b>€14,52</b>	0,83 <b>€12,05</b>

Nuove costruzioni residenziali If > 3,00 mc/mq	0,85 €12,34	0,75 €10,89	1,00 €14,52	1,00 €14,52	1,00 €14,52	1,00 €14,52	0,85 €12,34
Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	1,00 €14,52	*****
Edilizia "terziaria", direzionale o commerciale	0,92 €13,36	1,00 €14,52	1,00 €14,52	1,00 €14,52	1,00 €14,52	1,00 €14,52	0,77 €11,18
Edilizia turistica residenziale	1,00 €14,52	0,85 €12,34	0,85 €12,34	0,80 €11,62	0,80 €11,62	1,00 €14,52	*****
Attrezzature di tempo libero	0,40 €5,81	0,50 €7,26	0,50 €7,26	0,60 €8,71	0,70 €10,16	1,00 €14,52	0,70 €10,16
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie inferiore al 10% dell'esistente	0,10 €1,45	0,10 €1,45	0,10 €1,45	0,10 €1,45	0,10 €1,45	0,10 €1,45	0,60 €8,71
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie maggiore al 10% dell'esistente	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,90 €13,07
Interventi di ristrutturazione con variazione della destinazione d'uso	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,60 €8,71
Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art. 9 L. 10/77, lett. b) e successive modifiche.	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90	0,20 €2,90

#### ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE (C)

**Considerato che**, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione anche di un contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione e che il comma 9 del medesimo articolo stabilisce che: *"Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione; Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6"*.

**Atteso che** la Regione Campania, successivamente all'entrata in vigore della legge 573/1993, non ha ad oggi deliberato alcuna variazione del costo di costruzione degli edifici residenziali, che attualmente è fissato in €243,94 al metro quadrato di superficie in virtù della Delibera della Commissione Straordinaria n° 21 del 25/02/2019, con il predetto valore calcolato alla data del 31/10/2018, sicché il Comune deve provvedervi annualmente ed autonomamente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**Visto che** l'art. 10 della L. n° 10/1977 stabilisce che il Permesso di Costruire relativa ad impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, comporta la corresponsione di un contributo pari

all'incidenza delle opere di urbanizzazione e del costo documentato di costruzione da stabilirsi con deliberazione Consiliare.

**Tenuto conto che** quando l'intervento riguarda edifici esistenti con attività diversa da quella residenziale, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo dell'intervento, documentato.

**Tanto premesso**, si procede all'adeguamento del costo di costruzione che troverà applicazione per i permessi rilasciati a decorrere dall'approvazione in Consiglio Comunale della relativa deliberazione, atteso che, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'avvenuto rilascio del permesso di costruire si configura quale fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del richiedente di corrispondere i relativi contributi, sicché è a tale data che occorre riferirsi per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in base ai parametri normativi vigenti in pari data (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 25/10/1993, n. 1071; 06/12/1999, n. 2058; 13/06/2003, n. 3333);

**Adeguamento all'attualità <<Costo di costruzione>>:** Costo al 14/09/2012 = 221,99 € /mq.

Percentuale di adeguamento dal tra il 14/09/2012 al 30/04/2025 = 1,221

**Costo di costruzione adeguato = €/mq 271,05**

In base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 "la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del permesso di costruire, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

In applicazione del comma 4bis) dell'art. 17 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii., come introdotto dal decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, il contributo di costruzione è ridotto in misura del venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni per gli interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione.

Il costo di costruzione così determinato verrà applicato con le percentuali riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO	ZONA OMOGENEA	QUOTA PERCENTUALE
LUSSO	RESIDENZIALE	A-B-C	6+2+1.5 = 9.50%
		ALTRE ZONE	6+2+2 = 10.00%
	NON RESIDENZIALE	A-B-C	6+3.5+1.5=11.00%
		ALTRE ZONE	6+3.5+2=11.50%
MEDIO	RESIDENZIALE	A-B-C	2.5+2+1.5=6.00%
		ALTRE ZONE	2.5+2+2=6.50%
	NON RESIDENZIALE	A-B-C	2.5+3.5+1.5=8.00%
		ALTRE ZONE	2+3+2=7.00%
ECONOMICO	RESIDENZIALE	A-B-C	1.5+2+1.5=5.00%
		ALTRE ZONE	1.5+2+2=5.50%
	NON RESIDENZIALE	A-B-C	1.5+3.5+2=7.00%
		ALTRE ZONE	1.5+3.5+2=7.00%

Per tutto quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione,

### PROPONE

**Di deliberare** l'approvazione, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 16 del D.P.R. 6/6/2001, n.380 e s.m.i., dell'adeguamento dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione, così come di seguito riportati:

### ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

#### 1. Calcolo della percentuale di incremento

Dai dati ricavati dall'ISTAT, la percentuale di incremento tra il settembre 2012 ed aprile 2025 è pari a +1.221%. La percentuale che va considerata ai fini del presente aggiornamento è il 100 % di tale valore.

#### 2. Aggiornamento dei valori contenuti nelle tabelle parametriche regionali.

Sulla base di questo ultimo dato, sono stati aggiornati i valori contenuti nelle sotto elencate tabelle (approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 208/5 del 26.03.1985, pubblicata sul BURC n. 48 del 14.10.1985, pag. 39 e seg.), nella tabella denominata ADEGUAMENTO ALL'ATTUALITA' "ONERI DI URBANIZZAZIONE", il valore di 29,86€/mc (così come stabilito con delibera di C.C. n.19/2012) va adeguato a:

$$\text{€/mc. } 29,86 \times 1,221 = 36,46 \text{ €/mc}$$

### 3. Determinazione degli oneri di urbanizzazione per gli edifici residenziali ed attività ad esse connesse.

Il contributo è determinato applicando i sottoelencati valori parametrici secondo il procedimento che segue:

**Tab. A:** coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per ciascuna classe di comuni in relazione all'andamento demografico: **Coefficiente 1,00;**

**Tab. B:** coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per ciascuna classe di comuni in relazione alle caratteristiche geografiche del territorio: **Coefficiente 0,80;**

**Tab. D:** coefficienti relativi ai limiti ed ai rapporti minimi di cui all'articolo 41 quinquies, penultimo ed ultimo comma, della legge 17.02.1942 n. 1150 e s.m.i., relativamente alla classe demografica:

**Coefficiente 0,79;**

**Tab. E:** coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per tutte le classi di Comuni in relazione alle caratteristiche geofisiche del territorio (il comune di San Vitaliano è individuato quale classificazione sismica in C.S. = 2, ai sensi della delibera di G.R.C. n. 5447 del 7/11/2002):

**Coefficiente 0,70.**

Valore aggiornato x Coeff. (Tab. A, Tab. B, Tab. D, Tab. E) =

$$= \text{€}36,46 \times 1,00 \times 0,80 \times 0,79 \times 0,70 = \text{€}16,13$$

Riduzione del 10% = - 1,61

**Valore base di applicazione: €14,52**

Detto valore base applicato ai coefficienti di cui alla seguente Tabella C darà il valore finale del contributo da corrispondere al mc in funzione della zona urbanistica e della tipologia di intervento da realizzare. I valori finali sono già precisati nella stessa Tabella C:

**Tab. C:** coefficiente relativo alle "Destinazioni di zone"; variabili per ognuna delle zone omogenee, secondo la tabella di seguito riportata, tenuto conto della Delibera di Giunta Regionale n. 299/07:

Destinazione di zona	A	B Int. Dir.	B PUA	C	D	E	F
Nuove costruzioni residenziali If ≤ 1,50 mc/mq	0,80 <b>€11,62</b>	0,65 <b>€9,44</b>	0,75 <b>€10,89</b>	0,73 <b>€10,60</b>	0,80 <b>€11,62</b>	1,00 <b>€14,52</b>	0,80 <b>€11,62</b>
Nuove costruzioni residenziali If da 1,50 a 3,00 mc/mq	0,83 <b>€12,05</b>	0,70 <b>€10,16</b>	0,90 <b>€13,07</b>	0,83 <b>€12,05</b>	0,83 <b>€12,05</b>	1,00 <b>€14,52</b>	0,83 <b>€12,05</b>
Nuove costruzioni residenziali If > 3,00 mc/mq	0,85 <b>€12,34</b>	0,75 <b>€10,89</b>	1,00 <b>€14,52</b>	1,00 <b>€14,52</b>	1,00 <b>€14,52</b>	1,00 <b>€14,52</b>	0,85 <b>€12,34</b>
Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	1,00 <b>€14,52</b>	*****
Edilizia "terziaria", direzionale o commerciale	0,92 <b>€13,36</b>	1,00 <b>€14,52</b>	1,00 <b>€14,52</b>	1,00 <b>€14,52</b>	1,00 <b>€14,52</b>	1,00 <b>€14,52</b>	0,77 <b>€11,18</b>
Edilizia turistica residenziale	1,00 <b>€14,52</b>	0,85 <b>€12,34</b>	0,85 <b>€12,34</b>	0,80 <b>€11,62</b>	0,80 <b>€11,62</b>	1,00 <b>€14,52</b>	*****
Attrezzature di tempo libero	0,40 <b>€5,81</b>	0,50 <b>€7,26</b>	0,50 <b>€7,26</b>	0,60 <b>€8,71</b>	0,70 <b>€10,16</b>	1,00 <b>€14,52</b>	0,70 <b>€10,16</b>
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie inferiore al 10% dell'esistente	0,10 <b>€1,45</b>	0,10 <b>€1,45</b>	0,10 <b>€1,45</b>	0,10 <b>€1,45</b>	0,10 <b>€1,45</b>	0,10 <b>€1,45</b>	0,60 <b>€8,71</b>

Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie maggiore al 10% dell'esistente	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,90 <b>€13,07</b>
Interventi di ristrutturazione con variazione della destinazione d'uso	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,60 <b>€8,71</b>
Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art. 9 L. 10/77, lett. b) e successive modifiche.	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>	0,20 <b>€2,90</b>

- **Di deliberare** l'approvazione, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i., dell'adeguamento del costo di costruzione in **€271,05** (Euro duecentosettantuno/05) precisando che il costo di costruzione così determinato verrà applicato con le percentuali riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO	ZONA OMOGENEA	QUOTA PERCENTUALE
<b>LUSSO</b>	RESIDENZIALE	A-B-C	6+2+1.5 = 9.50%
		ALTRE ZONE	6+2+2 = 10.00%
	NON RESIDENZIALE	A-B-C	6+3.5+1.5=11.00%
		ALTRE ZONE	6+3.5+2=11.50%
<b>MEDIO</b>	RESIDENZIALE	A-B-C	2.5+2+1.5=6.00%
		ALTRE ZONE	2.5+2+2=6.50%
	NON RESIDENZIALE	A-B-C	2.5+3.5+1.5=8.00%
		ALTRE ZONE	2+3+2=7.00%
<b>ECONOMICO</b>	RESIDENZIALE	A-B-C	1.5+2+1.5=5.00%
		ALTRE ZONE	1.5+2+2=5.50%
	NON RESIDENZIALE	A-B-C	1.5+3.5+2=7.00%
		ALTRE ZONE	1.5+3.5+2=7.00%

- **Di stabilire** una riduzione del venti per cento del contributo di costruzione rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni per gli interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione e ciò in ossequio al comma 4bis) dell'art. 17 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.;
- **Di stabilire** che l'applicazione degli adeguamenti così deliberati siano riferiti, a partire dalla data del 01/01/2026, indipendentemente dalla data di presentazione e comunque ad oneri non ancora versati, a tutte le istanze (scia, permessi di costruire, scia alternativa al permesso di costruire), comprese le istanze di condono ancora non rilasciate per i soli casi in cui gli oneri non siano stati ancora versati ovvero non ancora interamente versati senza però l'eventuale applicazione degli interessi di mora maturati dalla data dell'ultimo pagamento ovvero dalla data dell'ultima richiesta di versamento;
- **Di stabilire** che i presenti aggiornamenti sono provvisori in attesa di definitiva determinazione regionale;

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la succitata proposta di provvedimento da adottare in ordine all'argomento in esame,

**Ritenuto** provvedere di conseguenza ad approvare la proposta come sopra riportata;

### DELIBERA

- Di approvare, così come approva, in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio il relativo contenuto, la su riportata proposta di delibera, la quale, espressamente richiamata, quivi intendersi integralmente trascritta.
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs/vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Commissario Prefettizio  
Dott.ssa Carolina Iovino

Segretario Generale  
dott.ssa Irene Manzione

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*